GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 23 DICEMBRE — NUM. 301

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

Lunedì, 25 dicembre, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro: *Nomine e promozioni* — **Ordine della Corona d'Italia:** *Nomine e promozioni* — **Leggi e decreti: Regio decreto** *numero 671 che approva lo statuto della Banca d'Italia* — **Regi decreti** *che sciolgono le Amministrazioni dell'Opera pia Sacro Monte dei morti in Gravina e della Congrega del Porto e Riporto di Maria SS. Immacolata in Palermo* — **Ministero dell'Istruzione Pubblica:** *Nomine a soci distinti fatte dalla Reale Accademia di Santa Cecilia* — **Ministero dei Lavori Pubblici:** *Avviso* — **Direzione generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche di intestazione* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: *Seduta del 22 dicembre 1893* — **Camera dei Deputati:** *Seduta del 22 dicembre 1893* — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani* — *Listino Ufficiale della Borsa* — *Inserzioni.*

In foglio di supplemento:

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: *Elenco degli Attestati di privativa industriale, di prolungamento, completivi, di importazione e di riduzione rilasciati nel terzo trimestre del 1893.*

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 3 dicembre 1893:

A commendatore:

Pellizzari avv. Francesco, segretario capo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

Di suo motu-proprio:

Con decreti del 23, 26 novembre e 3 dicembre 1893:

A commendatore:

Scavia cav. avv. Giovanni, presidente della Commissione provinciale delle imposte di Torino.

Postempski prof. cav. Paolo.

Novaro prof. Giacomo Filippo, professore di clinica chirurgica nell'Università di Bologna.

Mussa cav. Luigi, già capo dell'ufficio di ragioneria e segretario capo aggiunto del municipio di Torino.

Guida cav. Salvatore, tenente colonnello medico nel corpo sanitario militare, addetto al Ministero della guerra.

Ad uffiziale:

Fattori ing. Luigi, sindaco di Solferino.

Dal Zotto Antonio, scultore.

Monterumici Antonio.

A cavaliere:

Vizzotto Alberti Giuseppe, pittore.

Bressanin Vittorio, id.

De Stefani Vincenzo, id.

Sacchetto avv. Ferruccio, vice segretario della Società di S. Martino.

Cavalieri ing. Giuseppe.

Arrigoni nob. D. Girolamo, cappellano onorario della Società di San Martino.

Munaretti Emanuele.

Cassone Federico, presidente della Società operaja ed industriale di Rivoli.

Mantelli Lorenzo, maestro di musica in Fontanafredda.

Emanuel Alessandro, direttore della scuola superiore internazionale di commercio « Cristoforo Colombo ».

Mo Giuseppe, direttore capo dell'ufficio di Assicurazione e Sinistri, della Società Reale contro gl'incendi.

Pelizzari dott. Camillo, membro del Comitato per il disseppellimento delle spoglie mortali deposte nell'Ossario di S. Martino.

Hausmann Giulio, industriale in Clavesana.

Sforzini Antonio, sindaco di Cigognola.

Quaglia Bonaventura, luogotenente dei RR. carabinieri, nella riserva.

Bendoni Gerolamo, capo stazione nelle ferrovie del Mediterraneo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:
Con decreti del 29 settembre, 6, 12, 16 e 23 novembre 1893:
A commendatore:
Ansidei cav. avv. Pericle, capo sezione di 1ª classe nella Amministrazione centrale dei lavori pubblici, collocato a riposo.
Novaresio cav. Giacomo, id. id.
Manfroni cav. nob. Mario, R. ispettore delle ferrovie, capo del Gabinetto dei lavori pubblici.
Braggio cav. avv. Edoardo, capo divisione al Ministero dei lavori pubblici.
Ad uffiziali:
Oliva cav. Giorgio, ingegnere capo di 2ª classe nel Corpo R. del Genio civile, collocato a riposo.
Maganzini cav. Italo, ingegnere capo di 2ª classe nel Corpo R. del civile.
Tedesco cav. avv. Francesco, capo divisione al Ministero dei Lavori Pubblici.
A cavalieri:
Morali Genesio, aiutante di 1ª classe nel Corpo R. del Genio civile, collocato a riposo.
Colosimo Luciano, archivista del Ministero dei Lavori Pubblici, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:
A commendatore:
De Libero cav. Alberto, capitano di vascello nello stato maggiore generale della R. marina.
Ferragatta cav. Felice, capitano di vascello nello stato maggiore della R. marina, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:
Con decreti del 7 e 12 novembre 1893:
Ad uffiziale:
Ciavolich Carlo Augusto, presidente della Deputazione provinciale di Chieti.
Moretti cav. avv. Giovanni, sotto prefetto, collocato a riposo.
A cavaliere:
Rossi Settimio, capitano dei pompieri in Genova.
Richelmi ing. Carlo, di Roma.
Indica ing. Antonino, di Salerno.
Ottini dott. Giorgio, medico chirurgo in Valperga.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Con decreto del 6 novembre 1893:
A commendatore:
Redaudengo cav. Carlo, direttore capo divisione amministrativo nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo.
Lamberti cav avv. Giuseppe, direttore capo divisione amministrativo nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:
Con decreti del 24 ottobre e 12 novembre 1893:
Ad ufficiale:
Scotti cav. Vincenzo, consigliere di Corte di appello, collocato a riposo.
A cavaliere:
Pezzella Raffaele, giudice di Tribunale, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:
Con decreti del 3, 7, 16, 23 e 30 novembre 1893:
A commendatore:
Ribero cav. Sebastiano, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
A uffiziali:
Tronel cav. Damiano, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Ceresa cav. Vittorio, capo sezione nell'Amministrazione centrale della Guerra.
A cavaliere:
Santoro Francesco, capitano di fanteria, in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Folcioni Achille, tenente id., id.
Torniamenti Virgilio, capitano di fanteria nella riserva, collocato a riposo.
De Bernardi Ernesto, id. id. in posizione ausiliaria, id.
Gioberga Giovanni, id. id., id. id.
Corsi Enrico, segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra.
Brunelli dott. Riccardo, id. id. id.
Gotti Leopoldo, capitano dei bersaglieri, applicato al corpo di Stato Maggiore.
Pacchieni Giovanni, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Manti nob. Cetteo, id. id. id.
Bizzoni Giuseppe. id. id. id.
De Benedetti Benedetto, id. id. id.
Negri Enrico, id. id. id.
Pavesi Egisto, id. id. id.
Bottau Francesco, capitano nel corpo veterinario militare in posizione di serv. aus., collocato a riposo.
Cantù Gaetano, id. di fanteria id. id., id.
Alizieri Agostino, id. id. id. id., id.
Vallauri Gaudenzio, id. id. id. id., id.
Orizio Gio. Batta, id. id. id. id., id.
Campini cav. Giuseppe, id. di cavalleria id. id., id.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Con decreti del 16 e 23 novembre 1893:
A cavaliere:
Cappuccioni Giuseppe, geometra principale di 1ª classe nel personale degli Uffici tecnici di finanza, collocato a riposo.
Dalmassi Giovanni, id. id., id.
Garbin Ferdinando, ricevitore del Registro, stato collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:
Con decreti del 20, 23 e 26 novembre 1893:
A commendatore:
Castellani cav. Giovanni Battista, sotto-prefetto collocato a riposo con titolo e grado onorifico di consigliere delegato.
Borgheggiani cav. Giuseppe, questore di P. S. collocato a riposo.
Giorsetti cav. Angelo, sindaco di Dronero.
Cugia di Orsola march. cav. avv. Gavino, consigliere delegato collocato a riposo con titolo e grado onorifico di Prefetto.
Mauceri cav. Salvatore, id. id. id.
Contin di Castelseprio nob. conte cav. Emanuele id. id.
Ad uffiziale:
Parravicini cav. Gioacchino, consigliere della Prefettura collocato a riposo con titolo e grado onorifico di consigliere delegato.
A cavaliere:
Chiappe Michele, assessore comunale di Dronero.
Faccio Carlo, geometra catastale in Dronero.
Pini Giuseppe, sindaco di Campodarsego (Padova).
Leinati Ercole, delegato di P. S. collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:
Con decreti del 7, 12, 16 e 23 novembre 1893:
A grand'uffiziale:
Ponzio Vaglia comm. Ernesto, ispettore generale del Ministero delle poste e dei telegrafi, collocato a riposo.
A commendatore:
Cornaglia cav. Achille, direttore capo divisione di 2ª classe nel Ministero delle poste e telegrafi, collocato a riposo.
A cavaliere:
Bianco Giuseppe, capo d'ufficio nei telegrafi, collocato a riposo.
Monticelli Luigi, id. nelle poste, id.
Pinna Chessa Giacomo, id. id., id.
Ceraso Gabriele, id. id., id.
Tracuzzi Giuseppe, id. nei telegrafi, id.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
Con decreto del 23 novembre 1893:
A commendatore:
Joel Otto, ispettore generale della Banca Generale.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **671** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto il verbale dell'assemblea generale degli azionisti riuniti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d'Italia, tenuta il 5 ottobre 1893 in Roma, nella quale fu deliberata la costituzione della Banca d'Italia;

Veduto il progetto di statuto della Banca d'Italia, approvato nella stessa assemblea generale degli azionisti del 5 ottobre 1893;

Sentito il parere della Commissione permanente, istituita con l'articolo24 della legge 7 aprile 1881 n. 133 per l'abolizione del corso forzoso;

Veduta la deliberazione dei Consigli superiori dei tre Istituti mentovati, presa nella adunanza del dì 19 dicembre corrente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Banca d'Italia, Società anonima costituita a norma della legge 10 agosto 1893 n. 449, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Banca d'Italia entrerà in funzioni col 1° gennaio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1893.

UMBERTO.

BOSELLI.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

STATUTO DELLA BANCA D ITALIA

TITOLO I.

Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia.

Art. 1.

La Banca d'Italia creata con la legge 10 agosto 1893 n. 449, è costituita in Società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme delle leggi.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha la Direzione generale e l'Amministrazione centrale in Roma.

Ha Sedi o Succursali in ogni città capoluogo di provincia e nelle altre città, di cui nell'art. 1 della legge 10 agosto 1893.

Può inoltre avere Agenzie in altre città del Regno, a giudizio e per deliberazione del Consiglio superiore.

Il Governo potrà esigere che il numero complessivo delle Sedi, Succursali ed Agenzie sia entro due anni portato a 100. Il numero delle Sedi o Succursali attualmente esistenti non potrà essere ridotto senza l'approvazione del Governo.

Art. 3.

Le Sedi e le Succursali sono amministrate secondo le norme stabilite nel presente Statuto.

Le Agenzie hanno facoltà più limitate, che saranno determinate con un regolamento speciale.

Art. 4.

La durata della Società sarà di anni venti, cominciando dal 1° gennaio 1894.

Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative da lire mille ciascuna, di cui lire 700 versate.

Questo capitale è formato dalla fusione della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito, e dalla emissione di nuove 47,715 azioni, il tutto in conformità alla convenzione 18 gennaio 1893, fra le tre Banche ed all'art. 1° della legge sopra citata.

Il Consiglio Superiore dovrà chiamare successivi versamenti per conformarsi alle disposizioni dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893; potrà chiamarne altri ove occorrano.

I successivi versamenti non potranno essere maggiori di lire cento ciascuno, nè aver luogo a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del versamento, le azioni sulle quali il versamento non sia stato eseguito per intero saranno vendute alla Borsa per conto dell'azionista, a carico del quale sarà conteggiato l'interesse pel ritardo nella ragione del 2 % in più del saggio ufficiale dello sconto presso la Banca, fermo il disposto dell'art. 168 del Codice di commercio.

Art. 6.

Le azioni sono nominative. Sono rilasciati a ciascun azionista certificati estratti da registri a matrice I certificati sono firmati nelle Sedi dal Direttore, da un Reggente e da un Censore; nelle Succursali dal Direttore e da due Censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio cui compete la contabilità delle azioni.

Art. 7.

I proprietari di azioni, sieno domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare od eleggere il luogo del loro domicilio in una città dello Stato dove esista una Sede od una Succursale della Banca. Tale dichiarazione ed elezione di domicilio avrà effetto per tutte le loro relazioni con la Banca

Art. 8.

Il trasferimento delle azioni viene eseguito per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca sottoscritta dal proprietario. Tale dichiarazione deve essere autentica da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, od anche da un pubblico notaio, e vidimata dal Direttore.

Nei casi di successione, il trasferimento ha luogo previo l'adempimento delle formalità volute dalle leggi.

Art. 9.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere inscritte sotto un solo nome, o ditta, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra più persone.

Però in questo caso i comproprietari devono determinare quale fra essi abbia ad essere il titolare delle azioni e dei certificati che le rappresentano nelle relazioni colla Banca.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Art. 10.

In caso di smarrimento o distruzione di certificati d'azioni l'azionista può chiedere duplicati che sono rilasciati un mese dopo l'ultima

pubblicazione del relativo avviso, ripetuto tre volte a spese dell'azionista sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul foglio degli annunzi giudiziari del luogo del suo domicilio dichiarato od eletto a termini dell'art. 7 del presente Statuto, e in quello del luogo dove sono iscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

TITOLO II.

Operazioni della Banca.

Art. 11.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto

a) di cambiali e assegni bancari;

b) di buoni del Tesoro;

c) di note di pegno emesse da Società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

d) di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni contro pegno dei titoli e valori indicati al n. 2 dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

3° Acquisto e vendita a contanti di tratte, di cambiali e di assegni sull'estero, ai termini dell'art. 12 citato, n. 3;

4° Impiego di somme in rendita italiana nei limiti stabiliti da detto articolo;

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati, che per legge non debbano farsi altrimenti;

2° ricevere in conto corrente, con o senza interesse, le somme, che le saranno versate, per rimborsarle a vista o a termine, nei limiti del mentovato art. 12;

3° impiegare una parte del suo capitale, non eccedente il decimo, nell'acquisto di edifizi ad uso della Direzione generale, delle Sedi, Succursali ed Agenzie, computandosi in questo decimo il valore degli edifizi già di proprietà della Banca d'Italia per effetto della fusione, di che all'art. 5 del presente Statuto;

4° riscuotere per conto dei privati, di Società e di Enti morali titoli esigibili nel Regno, e in generale fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi.

Art. 12.

La Banca d'Italia può eseguire le operazioni delle quali è incaricata dal Tesoro dello Stato, e per conto di questo, alle condizioni stabilite d'accordo col Consiglio superiore.

Art. 13.

La Banca d'Italia può assumere l'esercizio delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Norme per le operazioni.

Art. 14.

Le cambiali e assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollate, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere munite di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi

I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno, di che al n. 1 dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 15.

Le cambiali pagabili nelle città dove la Banca non ha una Sede una Succursale od una Agenzia, possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore.

Art. 16.

Il Consiglio superiore può ordinare che presso le proprie sedi, Succursali od Agenzie, ove lo creda opportuno, le Commissioni di sconto debbano regolare i fidi col sistema del *castelletto*.

Art. 17.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante ciascuno le condizioni dell'operazione e la durata, che non potrà superare i sei mesi.

Le anticipazioni contro pegno di titoli del debito pubblico dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza si fanno in ragione di quattro quinti del valore dei titoli depositati, ragguagliato a non oltre il corso medio del giorno precedente a quello in cui è fatta l'anticipazione, purchè non ecceda in alcun caso il valore nominale.

Quelle contro pegno di titoli, dei quali lo Stato garantisce il rimborso del capitale od anche il solo interesse, di cartelle fondiarie e di titoli pagabili in valuta d'oro emessi o garantiti da Stati esteri, saranno effettuate in ragione di tre quarti, col limite e colle condizioni di valutazione suaccennate.

Quelle contro Buoni del Tesoro ordinari possono essere consentite per l'intero valore di essi.

Quelle contro Buoni del Tesoro a lunga scadenza possono essere consentite per più di sei mesi, fino a due anni, a norma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111.

Le anticipazioni contro pegno di monete d'oro e d'argento, nazionali ed estere, aventi corso legale nel Regno, e contro verghe d'oro possono essere fatte per l'intero loro valore legale.

Quelle contro pegno di sete grezze o lavorate, in organzini o in trame, e sopra verghe d'argento, possono essere consentite per non oltre i due terzi del loro valore; quelle contro pegno di fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti, dei depositi franchi e di ordini in derrate o in zolfi, per non più di due terzi del valore della merce che rappresentano; quelle contro pegno di certificati di deposito di spirito o di cognac, per non più della metà del valore dell'alcool e del cognac depositato.

Il valore delle merci, di che nel precedente capoverso, deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Art. 18.

I titoli nominativi depositati alla Banca, sui quali si sono fatte anticipazioni, devono essere muniti di dichiarazione di cessione rilasciata nelle forme di legge.

Art. 19.

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive a favore della Banca l'obbligo del rimborso entro un termine non maggiore di sei mesi. Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca un deprezzamento del 10 per cento, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o diminuire proporzionalmente l'importo della anticipazione.

Art. 20.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o al verificarsi del deprezzamento di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca, per mezzo di usciere, gliene intimerà il pagamento. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza che occorra costituzione in mora od altra formalità, può far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate. La vendita sarà fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Tale procedura non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca per conseguire il pagamento. La omissione di detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito. La vendita dei titoli esteri può esser fatta a mezzo dei corrispondenti esteri della Banca.

La Banca, col prodotto dell'eseguita vendita, si rimborsa dell'importare del suo credito in capitale ed accessorii e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'articolo 1888 del Codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Tali condizioni devono essere accettate dal debitore nell'atto o polizza di pegno.

Art. 21.

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano od eleggano domicilio in una delle città dove esista una Sede, una Succursale od una Agenzia della Banca.

Art. 22.

Sui depositi a custodia e sugli altri indicati all'articolo 11 del presente Statuto, la Banca percepisce un diritto, da stabilirsi dal Consiglio Superiore in ragione del valore reale o dichiarato.

Art. 23.

Le operazioni di sconto e tutte le altre della Banca saranno fatte nella misura e con le norme e condizioni determinate dal Consiglio Superiore.

Nessuna operazione di sconto può esser fatta senza il voto delle apposite Commissioni, salvo il caso previsto dall'alinea terzo dell'art. 44.

TITOLO III.

Amministrazione della Banca.

Art. 24.

I poteri della Società risiedono:

a) nelle Assemblee Generali degli azionisti di cui agli articoli 25 a 35;

b) nel Consiglio Superiore;

c) nella Direzione Generale;

d) nei Consigli di Reggenza, nei Consiglieri di Sconto e nei Direttori delle Sedi;

e) nei Consiglieri di Sconto e nei Direttori delle Succursali.

Il controllo e la vigilanza sulle operazioni della Banca e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti si esercitano:

a) dai Sindaci;

b) dai Censori presso le Sedi e le Succursali.

Le Agenzie dipendono da una Sede o da una Succursale in conformità del regolamento di che all'art. 3.

Assemblea Generale degli Azionisti.

Art. 25.

L'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti viene convocata in Roma dal Consiglio Superiore entro il mese di marzo di ciascun anno. È presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio Superiore.

Sono chiamati ad intervenirvi gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le Assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene stabilito dal Consiglio Superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio annuale e la nomina dei Sindaci. Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio Superiore entro il 10 febbraio antecedente, purchè firmate da uno o più azionisti possessori da tre o più mesi di almeno 5000 azioni cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati agli azionisti almeno 15 giorni prima che essa abbia luogo, per mezzo di una circolare spedita al domicilio dichiarato od eletto a norma dell'art. 7, ed anche per mezzo di un avviso inserito 15 giorni prima dell'Assemblea nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ripetuto altre due volte durante i 15 giorni.

Art. 26.

Gli azionisti aventi diritto d'intervenire all'Assemblea Generale hanno un voto per ogni 20 azioni possedute da non meno di tre mesi, sino a 200 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle duecento.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire alla Assemblea Generale può farvisi rappresentare mediante mandato speciale secondo il modulo che sarà provveduto dalla Banca.

Gli intervenuti in qualità d'azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non possono dare in alcun caso più di 20 voti.

Art. 27.

L'Assemblea Generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'Assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'Assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* due volte nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il Presidente può prorogare al giorno successivo l'Assemblea quando l'ordine del giorno non possa essere esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e per il resto si dovrà procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nella Assemblea di 2ª convocazione non potranno essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

Spetta all'Assemblea Generale la istituzione di nuove Sedi o la soppressione di quelle esistenti, salva l'approvazione del Governo.

Art. 29.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.

Il Presidente, i Vice-Presidenti e gli altri membri del Consiglio Superiore non possono dar voto nell'approvazione del bilancio annuale, nella nomina dei Sindaci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

La nomina dei Sindaci deve farsi a scrutinio segreto.

Art. 30.

Se nell'Assemblea Generale fossero presentate proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere discusse, ma possono essere prese in considerazione dall'Assemblea per essere inscritte nell'ordine del giorno della successiva Assemblea Generale.

Art. 31.

Oltre all'Assemblea Generale ordinaria possono essere convocate Assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio Superiore o quando ne sia fatta domanda dai Sindaci o da azionisti possessori da tre mesi almeno complessivamente di 20,000 azioni, nelle forme dell'articolo 159 del Codice di commercio.

L'ordine del giorno anche di queste Assemblee sarà compilato dal Consiglio Superiore, il quale dovrà comprendervi le proposte presentate dai Sindaci e dagli azionisti.

Art. 32.

I verbali dell'Assemblea Generale sono compilati da pubblico notaio e devono essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Direttore Generale e da due azionisti, a ciò delegati dall'Assemblea, entro cinque giorni da quello dell'adunanza.

Art. 33.

Le Assemblee generali degli azionisti presso le Sedi sono convocate dal Consiglio Superiore nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei Consigli di Reggenza e dei Censori delle Sedi.

Ne sono convocate tre per ogni anno nei mesi di aprile, maggio e giugno presso tre Sedi per turno, seguendo il loro ordine alfabetico.

Sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente del rispettivo Consiglio di Reggenza.

L'ufficio di Segreteria spetta al Segretario o al Vice-Segretario del Consiglio di Reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, l'adunanza surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

Le assemblee sono valide quando intervengano personalmente o

per rappresentanza almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Art. 34.

Le nomine dei funzionari devono farsi per schede segrete.

S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

Quando nessuno consegua tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità, si riterrà eletto il più anziano di età.

Art. 35.

L'adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'art. 27 e colle identiche formalità

Consiglio Superiore.

Art. 36.

Il Consiglio Superiore viene eletto dai Consigli di Reggenza, ciascuno dei quali sceglie a tal uopo annualmente tre dei suoi Membri.

Il Direttore Generale fa parte del Consiglio Superiore.

I componenti del Consiglio Superiore e i Vice-Direttori Generali debbono essere cittadini italiani.

I due Vice-direttori Generali hanno facoltà d'intervenire alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quegli che interviene in luogo del Direttore Generale.

Quando venga a mancare uno o più dei Reggenti scelti da una Sede, o quando qualcuno di essi sia temporaneamente impedito d'intervenire alle tornate del Consiglio Superiore, potrà essere supplito durante l'anno, stabilmente o provvisoriamente, con altro Reggente da nominarsi dal Consiglio a cui appartiene il mancante.

Art. 37.

Il Consiglio Superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di Presidenza composto di un Presidente, di due Vice-Presidenti e di un Segretario.

Il Presidente o almeno uno dei due Vice-Presidenti deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di Presidenza possono essere rieletti. Però il Presidente dopo tre elezioni consecutive non può, per un anno, esercitare le funzioni nè di Presidente nè di Vice-Presidente.

Art. 38.

Il Consiglio si aduna in Roma.

Le adunanze ordinarie si tengono almeno una volta al mese, per invito del Presidente o della Direzione Generale.

Possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del Presidente o della Direzione Generale, o su domanda motivata di almeno sei de' suoi Membri.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno 14 dei suoi componenti, oltre il Direttore Generale, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 39.

Al Consiglio Superiore compete l'amministrazione generale della Banca.

Esso delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni delle leggi.

Delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento dei biglietti al portatore, in conformità all'art. 9 della legge 10 agosto 1893 e dei rispettivi regolamenti.

Delibera quanto concerne la esecuzione dell'art. 8 della legge predetta, subordinatamente alle disposizioni regolamentari, che saranno emesse in esecuzione dell'articolo stesso.

Stabilisce il saggio dello sconto e l'interesse delle anticipazioni, sotto l'osservanza dell'art. 4 della legge 10 agosto predetta, e, in generale, determina le condizioni delle operazioni della Banca.

Fissa le assegnazioni dei fondi alle Sedi ed alle Succursali r i rispettivi impieghi, e le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

Delibera i regolamenti del servizio e del personale.

Forma il ruolo del personale e fissa gli onorari.

Stanzia le somme da assegnarsi annualmente per la Cassa di previdenza del personale, di conformità ai regolamenti da approvarsi dall'Assemblea Generale.

Determina il numero dei Reggenti e dei Consiglieri di sconto presso le Sedi.

Nomina, su proposta del Direttore Generale, il Segretario Generale e tutti gli impiegati della Direzione Generale, i Consiglieri di sconto ed i Censori delle succursali, i Direttori e tutti gli impiegati delle Sedi e delle Succursali, ad eccezione del basso personale delle Sedi.

La nomina dei Censori delle Succursali dovrà essere ratificata dai Sindaci.

Stabilisce le cauzioni dei Cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

Sentite le osservazioni e il parere dei Sindaci, esamina ed approva il Bilancio annuale ed il Conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che presenta poi ai Sindaci ed all'Assemblea Generale degli azionisti per la definitiva approvazione.

Delibera i dividendi da pagarsi agli azionisti.

Può deliberare, udito il parere dei Sindaci, di pagare agli azionisti un acconto di dividendo sugli utili netti delle operazioni del primo semestre di ogni anno.

Ha facoltà di transigere e di approvare i contratti, i quali devono essere poi firmati, in nome della Banca, dal Direttore Generale, ovvero, per delegazione di lui, dall'uno o dall'altro dei due Vice-Direttori Generali, dal Segretario Generale, dai Direttori delle Sedi e delle Succursali.

Delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi.

Delibera l'istituzione e la soppressione di Succursali e di Agenzie, osservati i limiti stabiliti dall'art. 2 del presente Statuto.

Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

Può delegare temporaneamente determinate facoltà ad uno o più dei suoi membri od anche, su proposta della Direzione Generale, ad impiegati della Banca.

Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 40.

Il Consiglio Superiore nomina e revoca il Direttore Generale e i due Vice-Direttori Generali.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio, per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Art. 41.

Le Sedi e le Succursali dipendono dal Consiglio Superiore, e, per sua delegazione, dalla Direzione Generale, la quale comunica a ciascuna di esse le deliberazioni che rispettivamente le riguardano.

Art. 42.

Il Consiglio Superiore elegge sei dei suoi membri, i quali, insieme col Presidente dello stesso Consiglio e col Direttore Generale, o con chi ne fa le veci, compongono un Comitato al quale sono conferite le facoltà indicate nel presente Statuto e quelle altre che il Consiglio Superiore credesse di dargli nei limiti dello Statuto medesimo.

Il Comitato si rinnova per metà ogni sei mesi. Alla fine del primo semestre saranno estratti a sorte i nomi dei membri che devono cessare dall'ufficio. I membri del Comitato possono essere rieletti ad un anno d'intervallo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore, o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti, e mancando anche questi dal Consigliere più anziano.

Funge da Segretario del Comitato uno dei due Vice Direttori Generali, designato dal Presidente.

I due Vice-Direttori Generali intervengono con voce consultiva alle riunioni del Comitato.

Possono intervenire alle sue riunioni anche i Sindaci.

Art. 43.

Il Comitato si riunisce almeno una volta per settimana ed è convocato dal Presidente del Consiglio Superiore o dalla Direzione Generale.

Le sue riunioni sono legali quando intervenga la maggioranza dei suoi membri, oltre il Direttore Generale o chi ne fa le veci.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza di voti dei presenti, ed, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 44.

Il Comitato esercita più direttamente la sorveglianza sulle operazioni della Banca.

Cura il contenzioso, delibera le transazioni e i concordati, tanti giudiziali quanto stragiudiziali, sulla relazione motivata delle rispettive Sedi o Succursali, e sentito il voto dell'Ufficio legale presso la Direzione Generale. La sua competenza non si estende per altro alle transazioni ed ai concordati relativi ai crediti superiori alle lire 200,000.

Delibera sulle operazioni di sconto straordinarie che venissero proposte alla Direzione Generali dalle Sedi o dalle Succursali.

Sopraintende alla riserva in valute metalliche e in divise estere, che, a termini della legge, deve stare a garanzia della circolazione dei biglietti al portatore, e dei debiti a vista.

Quando sia reclamato dallo stato della circolazione, limita il tempo delle scadenze sì degli sconti che delle anticipazioni, e, quando vi sia urgenza, coll'approvazione del Governo, finchè essa sia voluta dalla legge, può modificare il saggio dello sconto e l'interesse sulle anticipazioni.

Provvede alla sostituzione temporanea dei Direttori e dei Cassieri delle Sedi e delle Succursali nei casi d'assenza o d'impedimento dei titolari.

Sulla proposta del Direttore Generale, delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale della Banca.

Esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono delegate dal Consiglio Superiore

Esso riferisce al Consiglio Superiore nella più prossima tornata sopra tutte le deliberazioni prese.

Art 45.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio Superiore e del Comitato sono autenticati dal Presidente e dal Direttore Generale o da coloro che ne fanno le veci.

Sindaci e Censori.

Art. 46

I Sindaci o direttamente o per mezzo dei Censori esercitano il controllo dell'Amministrazione della Banca, relativamente alla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti della Banca.

I Sindaci si tengono in relazione coi Censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna Sede e Succursale, sia per tutte le osservazioni che possano occorrere sull'andamento del servizio esterno ed interno.

I Sindaci esaminano i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione di un acconto del dividendo dopo il primo semestre, e sul dividendo annuale.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio Superiore e del Comitato per comunicare al primo le loro osservazioni sull'andamento della Società, al secondo quelle che avessero ricevuto dai Censori delle Sedi e delle Succursali sull'andamento delle medesime.

Esercitano infine, o direttamente o a mezzo dei Censori, tutte le funzioni demandate ai Sindaci dall'articolo 184 del Codice di Commercio.

I Sindaci vengono rimunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'Assemblea Generale.

E' in facoltà dell'Assemblea Generale di deliberare che il numero dei Sindaci sia di tre o di cinque, oltre i due supplenti.

Art. 47.

I Censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle Sedi o delle Succursali presso le quali vennero eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai Direttori le informazioni che crederanno utili all'adempimento del loro mandato.

Ogni qualvolta lo credano conveniente possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della Cassa per farne la verificazione, la quale dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Propongono al Direttore, e nelle Sedi anche al Consiglio di Reggenza, tutti i provvedimenti che reputino utili al rispettivo Stabilimento ed all'Istituto. Qualora le loro proposte non vengano accolte, possono informarne i Sindaci, ed esigere che se ne faccia menzione nel registro dei verbali del Consiglio Superiore.

Art. 48.

Presso ciascuna Sede e Succursale è tenuto un libro apposito sul quale i Censori notano le avvertenze sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare e ne riferiscono ai Sindaci e alla Direzione generale.

Direzione generale.

Art. 49.

La Direzione Generale é costituita da

Un Direttore Generale,
Due Vice-Direttori Generali,
Un Segretario Generale.

Presso la Direzione Generale saranno uffici speciali incaricati della contabilità centrale, delle ispezioni, della provvista dei biglietti al portatore, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, del contenzioso, della contabilità delle azioni, e tutti quelli altri uffici che dal Consiglio superiore saranno riconosciuti necessari.

Art. 50.

La nomina del Direttore Generale, e quella dei Vice-Direttori generali dev'essere approvata dal Governo.

Il Direttore Generale rappresenta la Banca in faccia ai terzi. È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e del Comitato; e dà le istruzioni necessarie per attuarle.

Interviene con voto deliberativo alle tornate del Consiglio superiore e del Comitato, e può assistere in persona o delegando un Vice-Direttore generale a quelle dei Consigli di Reggenza delle Sedi e delle Commissioni di sconto delle Sedi e delle Succursali.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti stabiliti dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle Sedi e alle Succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima sua tornata.

Propone al Consiglio superiore la nomina del Segretario generale, di tutti gli impiegati degli uffici della Direzione generale, dei Censori e dei Consiglieri di Sconto delle Succursali, dei Direttori, Cassieri ed Impiegati delle Sedi e delle Succursali, escluso per le Sedi il basso personale, e propone al Comitato i provvedimenti disciplinari relativi al personale.

Fa al Consiglio superiore ed al Comitato tutte le proposte che giudica utili alla Società ed al retto andamento dall'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni.

Firma la corrispondenza e la girata degli effetti.

Art. 51.

I due Vice-Direttori Generali coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Essi esercitano le funzioni a loro attribuite dal presente Statuto, dal Consiglio superiore e dal Direttore Generale, compresa la firma della corrispondenza e la girata degli effetti, ed ogni altro atto amministrativo.

Art. 52.

Il Direttore Generale ed i due Vice-Direttori Generali formano un Collegio di Direzione.

Essi esaminano e studiano tutti gli affari e tutte le questioni di

competenze del Direttore Generale, e si concertano sugli uni e sulle altre per le deliberazioni da prendere.

In caso di dissenso fra il Direttore Generale e i due Vice-Direttori Generali, questi riferiscono al Comitato, e quindi al Consiglio Superiore se il dissenso non venisse composto per mezzo del Comitato.

Art. 53.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito anche nel Consiglio Superiore dal più anziano per nomina o sussidiariamente per età dei Vice-Direttori Generali, o da quello meno anziano se anche il primo fosse assente od impedito.

Art. 54.

Al Segretario Generale è più specialmente affidata la vigilanza degli uffici della Direzione Generale e di tutto il personale della Banca.

Può essergli dal Consiglio Superiore affidata la firma per gli affari di interna amministrazione insieme con quella del Capo dell'ufficio a cui ciascuna materia compete.

Amministrazione delle Sedi.

Art. 55.

Presso ciascuna Sede vi sarà un Consiglio di Reggenza composto di non meno di otto e non più di dodici Reggenti, di quattro Censori, e del Direttore de la Sede.

I Reggenti e i Censori sono nominati dalle Assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni Consiglio nomina annualmente nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario i quali possono essere rieletti.

Però il Presidente, dopo tre elezioni consecutive, non può per un anno esercitare le funzioni nè di Presidente nè di Vice-Presidente.

Art. 56.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra Assemblea degli azionisti presso alcuna delle Sedi il numero dei Reggenti fosse ridotto a cinque, dove sono non più di dieci, o a sette, dove sono più, e il numero dei Censori fosse ridotto a due, sarà convocata un'Assemblea straordinaria degli azionisti per completarlo.

I Reggenti e i Censori nominati nelle Assemblee straordinarie rimarranno in carica quel tempo pel quale vi sarebbero rimasti quelli che essi sono chiamati a sostituire.

Art. 57.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote paterno, ed i soci solidali della stessa casa di commercio non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Art. 58.

Non possono far parte del Consiglio coloro che appartengono all'amministrazione di un altro Istituto di emissione, nè i Direttori nè gli Amministratori delegati di altri Istituti di credito.

Art. 59.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando tre Reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei Reggenti in carica, e di un Censore.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Reggenti e il Direttore hanno voto deliberativo; i Censori soltanto consultivo, e devono darlo prima della votazione.

Art. 60.

Ogni Consiglio di Reggenza è incaricato dell'amministrazione della propria Sede.

Invigila perchè sieno osservate le prescrizioni e le istruzioni del Consiglio Superiore e della Direzione Generale.

Nomina i tre Reggenti chiamati a far parte del Consiglio Superiore.

Riceve il conto mensile delle operazioni della propria Sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei Consiglieri di sconto.

Sulla proposta del Direttore nomina e revoca i fattorini di Cassa, il custode e gli uscieri della Sede.

Sottopone al Consiglio Superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della Sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria Sede, e ne propone l'accettazione o il rigetto alla Direzione Generale.

Per mezzo dei Membri da esso eletti propone al Consiglio Superiore i provvedimenti che crede utili alla Sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei Reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle Casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle Casse stesse.

Art. 61.

Presso ciascuna Sede saranno non meno di 10 e non più di 20 Consiglieri di sconto nominati dal Consiglio di Reggenza sopra una lista doppia presentata dal Direttore della Sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 62.

Due Reggenti, il Direttore e un Consigliere di sconto compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione o sul rigetto delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di tre almeno dei componenti la detta Commissione.

Nessuna cambiale può essere ammessa sulla quale figuri la firma di alcuno dei Direttori o Impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di Reggenti o di Consiglieri di sconto e di loro Ditte o di Società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una Commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

Succursali.

Art. 63.

Le Succursali hanno un Direttore, dei Censori e dei Consiglieri di sconto.

I Censori sono non più di quattro.

I Consiglieri di sconto non meno di sei e non più di dodici.

I Censori e i Consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, nel primo anno la rinnovazione ha luogo pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 64.

Due Consiglieri di sconto che prestano servizio a turno e il Direttore che la presiede formano la Commissione di sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un Consigliere e del Direttore.

Per le cambiali portanti le firme di Direttori o di Impiegati della Banca o di Consiglieri di sconto valgono le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell'art. 62.

Art. 65.

I Consiglieri di sconto sotto la presidenza del Direttore si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali col concorso di almeno due Censori.

Il Direttore, sentito il parere dei Consiglieri di turno, propone alla Direzione Generale le transazioni e i concordati coi debitori della Succursale.

È nelle attribuzioni dei Censori il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle Casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle Casse stesse.

Direttori.

Art. 66.

La direzione delle operazioni di ciascuna Sede e Succursale della Banca e de' suoi uffici è esercitata da un Direttore in nome del Consiglio Superiore, sotto la sorveglianza della Direzione Generale, e nelle Sedi anche del rispettivo Consiglio di Reggenza.

I Direttori rappresentano la rispettiva Sede e Succursale in faccia ai terzi.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate. Col consenso della Direzione Generale, sotto la propria responsabilità, possono delegare al Cassiere la firma della quietanza delle cambiali su piazza.

Distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo Stabilimento nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni della Direzione Generale.

I Direttori delle Sedi intervengono inoltre alle tornate del rispettivo Consiglio di Reggenza con voto deliberativo.

Art. 67.

Nelle Sedi ove sia maggiore la importanza degli affari il Consiglio Superiore può nominare un Vice-Direttore.

Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nelle funzioni che questi crede di affidargli, lo surroga nei casi di assenza o d'impedimento, ne esercita tutte le attribuzioni e ne assume i doveri e le responsabilità inerenti.

Art. 68.

Nelle Sedi dove non sia un Vice-Direttore, se avviene improvvisamente la mancanza o l'impedimento del Direttore, provvede alla surrogazione provvisoria il Presidente del Consiglio di Reggenza, assumendo esso stesso la direzione o delegando un altro Reggente; egli ne riferisce tosto alla Direzione Generale per i provvedimenti opportuni.

Avvenendo egual caso nelle Succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei Consiglieri di Sconto presenti, che ne riferisce immediatamente alla Direzione Generale affinchè provveda.

TITOLO IV.

Bilanci, utili, spese e perdite, massa di rispetto.

Art. 69.

Ogni anno dev'essere fatto il Bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della Società, in conformità dell'art. 176 del Codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti saranno quelli conseguiti ed incassati durante l'anno, tanto dalle operazioni ordinarie, quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore e simili, le somme da erogarsi a scopo di beneficenza, le tasse e l'onere derivante dall'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Alle dette spese e alle tasse dovranno aggiungersi anche le rate di ammortamento delle spese che il Consiglio Superiore giudicherà ripartibili o in tutta la durata della Società o in più esercizi, e detrarsi le une e le altre dagli utili lordi prima di accertare l'ammontare degli utili netti disponibili.

Per le immobilizzazioni si deve osservare l'art. 13, e per le sofferenze nuove l'art. 14 della legge 10 agosto 1893.

Art. 70.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto se, dopo compiuta, venga diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata nel modo stesso.

Gli utili netti residuali, conseguiti secondo il bilancio approvato, saranno distribuiti fra gli azionisti.

Ove gli utili distribuibili superino il cinque per cento sul capitale versato, viene fatta sull'eccedenza un'altra assegnazione di 20 % a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ossia la cifra di sessanta milioni, cesserà la ritenuta di cui sopra e tutti gli utili netti dell'annata potranno essere distribuiti agli azionisti. Sarà però sempre in facoltà dell'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Superiore, di formare ancora con parte di detti utili una riserva straordinaria.

Art. 71.

La massa di rispetto è costituita:

1° Dal fondo di riserva o massa di rispetto che presentemente esiste nella Banca Nazionale del Regno, nella Banca Nazionale Toscana e nella Banca Toscana di credito, salvo per quest'ultima il disposto della convenzione 18 gennaio 1893.

2° Dal prelevamento sugli utili di cui nell'articolo precedente.

Le somme che di mano in mano si renderanno disponibili nella massa di rispetto ordinaria saranno impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 72.

Sulla scorta del Conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che deve essere presentato ai Sindaci insieme col Bilancio annuale non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno, il Consiglio Superiore, udita la relazione dei Sindaci, delibererà il dividendo da distribuirsi gli azionisti, il quale però non sarà pagato se non dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 73.

Nel mese di luglio di ogni anno la Direzione Generale deve presentare al Consiglio Superiore il Bilancio al 30 giugno. Sulle risultanze di questo Bilancio il Consiglio, sentito il parere dei Sindaci, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 74.

Il Direttore Generale, i Vice-Direttori Generali, il Segretario Generale, i Direttori di Sede e di Succursale e tutti gli altri Impiegati non possono appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di Borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualunque Società, nè interessarsi in Società in nome collettivo.

Art. 75.

I Reggenti delle Sedi, i Censori, i Consiglieri di Sconto, devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nel circondario

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 76.

Tutti i funzionari e gl'impiegati della Banca sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda i rapporti della Banca con i terzi, e la Banca stessa.

Art. 77.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il cui valore è fissato dall'Assemblea Generale.

Art. 78.

Devono avere la libera proprietà e tenere iscritte a loro nome:

i Membri del Consiglio Superiore	60	azioni della Banca
il Direttore Generale	60	»
i Vice-Direttori Generali . . .	50	»
il Segretario Generale	30	»
i Reggenti delle Sedi	40	»
i Censori . . . . . da 10 a	20	»
i Consiglieri di sconto da 5 a	10	»
i Direttori delle Sedi	40	»
i Vice-Direttori delle Sedi . .	20	»
i Direttori delle Succursali da 10 a	20	»

Art. 79.

Le azioni della Banca che i funzionari devono, a termini dell'articolo precedente, possedere in garanzia della rispettiva carica, rimangono inalienabili per tutta la durata delle rispettive funzioni. Per quelle dei membri del Consiglio Superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'Assemblea Generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca, che ne rilascia ai titolari ricevuta di deposito.

Art. 80.

Le azioni giudiziarie sono esercitate dal Direttore Generale o da chi ne fa le veci. I Direttori delle Sede e delle Succursali si intendono sempre delegati dal Direttore Generale per gli affari che riguardano la rispettiva Sede o Succursale.

Art. 81.

I contratti e qualunque atto legale sono stipulati dal Direttore Generale, e per sua delegazione da uno dei Vice-Direttori Generali, ovvero dai Direttori delle Sedi o delle Succursali cui riguardino, conforme a deliberazione del Consiglio Superiore e ad autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 82.

I trasferimenti di titoli del Debito Pubblico od altri inscritti al nome della Banca, vengono firmati dal Direttore Generale, il quale ha facoltà di delegare uno dei Vice-Direttori Generali; la delegazione deve essere notificata alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Il trasferimento di altri titoli dati a maggior garanzia di operazioni o per cauzione di cariche, potrà essere firmato dal Direttore della rispettiva Sede o Succursale, conforme ad autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 83.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati nell'art. 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio. Durante il procedimento, nei casi accennati dall'articolo predetto, possono essere sospesi.

Art. 84.

Un anno prima che spirino i 20 anni della durata della Società, saranno interrogati tutti gli azionisti affine di raccogliere il loro voto sulla proposta di rinnovazione o di scioglimento di essa. L'interrogazione, inserita tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e due volte nel giornale degli annunzi ufficiali in ogni provincia, terrà luogo di notificazione personale.

Gli azionisti che non risponderanno all'interrogazione entro un mese dalla prima inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* saranno ritenuti aderenti alla deliberazione che verrà presa dall'Assemblea Generale degli azionisti, che dovrà essere convocata in via straordinaria entro cinquanta giorni dalla data della pubblicazione dell'interrogazione.

L'Assemblea Generale, convocata e costituita in conformità dell'art. 25 del presente Statuto, accerterà il risultamento dei voti manifestati dagli azionisti e delibererà definitivamente.

Art. 85.

La deliberazione per la rinnovazione della Società deve raccogliere almeno il voto di tre quarti delle azioni, comprese quelle degli azionisti che non avranno risposto alla interrogazione.

Ai soci dissenzienti dovranno essere rimborsate le azioni da essi possedute in proporzioni dell'attivo sociale, quale risulterà dal Bilancio dell'ultimo giorno dell'anno in cui scade la durata della Società.

Art. 86.

La stessa procedura dovrà seguirsi nel caso di proposte riguardanti la fusione con altre Società, la riduzione, la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale, salve le occorrenti disposizioni legislative e l'autorizzazione del Governo.

Nel caso di emissione di nuove azioni, esse saranno sempre a preferenza e prorata ripartite fra gli azionisti.

Art. 87.

Occorrendo altre modificazioni al presente Statuto, queste saranno proposte all'Assemblea Generale degli azionisti convocata in via straordinaria, secondo l'art. 25 del presente Statuto, ma l'Assemblea non sarà valida in prima convocazione senza lo intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale. Qualora nella prima convocazione non sia rappresentato il quarto del capitale sociale, sarà indetta entro quindici giorni una seconda Assemblea, la quale sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata. In ambedue i casi le deliberazioni di essa dovranno raccogliere il voto di almeno due terzi delle azioni rappresentate, salva sempre l'approvazione del Governo.

Disposizioni transitorie.

Art. 88.

I sottoscrittori o concessionari delle nuove n. 47,715 azioni che, ai termini della convenzione 18 gennaio 1893, stipulata tra la Banca Nazionale nel Regno, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito, dovranno essere emesse per completare il capitale di 300 milioni di lire, di cui 210 milioni versati, s'intenderanno aver fatto adesione al presente Statuto.

A partire dal 1° gennaio 1894 essi parteciperanno, a parità dei proprietari delle altre n. 252,285 azioni, all'attivo ed al passivo della nuova Società, comprèsavi la massa di rispetto, come appariranno dal bilancio della Banca d'Italia, formato dalla fusione dei bilanci delle suddette tre Banche al 31 dicembre dell'anno corrente.

Parteciperanno pure al reparto degli utili dell'anno 1894 e seguenti.

Però, se il pagamento delle nuove azioni fosse ripartito in più rate, nei termini stabiliti dalla legge, e la media risultasse posteriore al 31 dicembre 1893, sarà corrisposto dai sottoscrittori o concessionari l'interesse del 5 0[0 dal 1° gennaio 1894 fino al giorno della media dei versamenti.

Art. 89.

Funzionano come Sedi della Banca d'Italia, quelle di: Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

I Reggenti e i Censori della Banca Nazionale nel Regno, i Consiglieri e i Censori della Banca Nazionale Toscana, e i Reggenti i Vice-Reggenti e i Censori della Banca Toscana di credito, che saranno in carica il 31 dicembre 1893, formeranno provvisoriamente, qualunque sia il loro numero, salva l'incompatibilità stabilita dalla legge, il Consiglio di Reggenza delle rispettive Sedi, fino alla convocazione delle Assemblee degli azionisti della Banca d'Italia, che nomineranno i nuovi Consigli, secondo le norme dell'art. 33 del presente Statuto.

Il Consiglio provvisorio delle Sedi di Livorno e di Milano sarà composto dei funzionari della Banca Nazionale nel Regno e della Banca Nazionale Toscana.

Nel 1894 queste Assemblee avranno luogo presso le nove Sedi cominciando nel mese di febbraio per quella di Roma, nel mese di marzo per quella di Firenze, e poi di seguito di mese in mese per ordine alfabetico

Nell'Assemblea che si terrà in Roma nel mese di febbraio saranno nominati anche i Sindaci presso il Consiglio Superiore, dopo averne determinato il numero.

Quest'Assemblea sarà presieduta dal Consiglio Superiore.

Art. 90.

Il primo Consiglio Superiore della Banca d'Italia è composto dei signori:

Carrega-Bertolini marchese Andrea, Principe di Lucedio.
Schmitz cav. Felice.
Ambron cav. avv. Eugenio.
Parodi comm. Giacomo.
Balduino comm. Giuseppe.
Rossi Enrico
Pisa cav. uff. dott. Luigi.
Bertarelli cav. uff. Tommaso.
Ancona cav. dott. Giacomo.
De Angeli cav. Carlo.
Bruno cav. Saverio.
Arlotta comm. Mariano.
Buonocore Eduardo Mariano.
Florio comm. Ignazio.
Giachery Luigi.
Cavallini comm. Luigi.
Del Drago Don Ferdinando, Principe d'Antuni.
Besso comm Marco.
Cerlana cav. ing. Francesco.
Denn cav. Giovanni.
Ratti comm. Giuseppe.

Suppiej cav. Giuseppe.
Ricco comm. Giacomo.
Chiggiato comm. Giovanni.
De Rossi avv. cav. uff. Vittorio.
Donegani Gio. Battista.
Castelli avv. cav. uff. Giovanni.

Esso dura in carica fino al 31 dicembre 1894.

Nella sua prima tornata nominerà l'ufficio di Presidenza ed il Comitato.

Art. 91.

Nelle Sedi rimangono in carica i Consiglieri di sconto e i Deputati di Castelletto delle tre Banche fino alla costruzione dei nuovi Consigli di Reggenza, i quali nella prima adunanza eleggeranno i Consiglieri di sconto ai termini dell'art. 61.

Art. 92.

Nelle Succursali gli Amministratori della Banca Nazionale nel Regno e gli assessori e i Deputati di Castelletto della Banca Nazionale Toscana assumono dal 1° gennaio 1894 le funzioni di Consiglieri di sconto. I Censori conservano parimenti le loro cariche colle attribuzioni di cui negli articoli 46, 47 e 48 del presente Statuto, fino a che il Consiglio superiore procederà alle nuove nomine.

Art. 93.

I funzionari chiamati alle cariche nelle Sedi e nelle Succursali durante il periodo transitorio possono mantenere, per garanzia della loro gestione, il numero di azioni che possedevano nelle cariche coperte nelle rispettive Banche alle quali appartenevano.

Art. 94.

Nel mese di febbraio 1894, al più tardi, ciascuna delle tre Banche che formano la Banca d'Italia, convocherà i suoi azionisti unicamente per rendere il conto dell'anno 1893, a termine dei rispettivi loro Statuti.

A queste Assemblee saranno chiamati gli azionisti che al 31 dicembre 1893 possederanno la quantità di azioni determinata dagli attuali loro Statuti e per il tempo stabilito da essi.

Art. 95.

Il Consiglio Superiore formerà entro l'anno 1894 il regolamento interno della Banca d'Italia.

Intanto saranno adottate da tutte le Sedi e Succursali le norme di servizio della Banca Nazionale del Regno, in quanto siano compatibili col presente Statuto.

Art. 96.

La liquidazione del Credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà regolata dal nuovo Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

Intanto rimane in carica il Comitato ed è mantenuta l'organizzazione data a quell'Amministrazione colle disposizioni di massima deliberate dal Consiglio Superiore della Banca Nazionale del Regno.

Art. 97.

Per la liquidazione della Banca Romana, delegata alla Banca d'Italia dallo Stato, ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto 1893, e cominciata, per conto di essa Banca d'Italia, dalla Banca Nazionale del Regno, in conformità dell'art. 31 di detta legge, sarà formato un ufficio speciale. Essa procederà a norma del regolamento approvato col R. decreto 23 novembre 1893 n. 644.

Approvato dai Consigli riuniti delle tre Banche costituenti la Banca d'Italia, in riunione plenaria del 19 dicembre 1893, con delegazione al sottoscritto di firmarlo in segno di tale approvazione.

G. GRILLO
Direttore Generale della Banca Nazionale del Regno.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
P. BOSELLI.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il rapporto col quale il Prefetto di Bari, propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia denominata Sacro Monte dei Morti in Gravina;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia indicata è disciolta e la temporanea gestione viene affidata alla Congregazione di carità di Gravina.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO

GIOLITTI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Palermo, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione del Porto e Riporto di Maria SS. Immacolata esistente in detta città:

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congrega del Porto e Riporto di Maria SS. Immacolata in Palermo è disciolta, e la temporanea gestione dell'istituto è affidata, a norma di legge, alla locale Congregazione di carità.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1893.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il Ministro dell'Istruzione pubblica ha approvato le seguenti nomine a *socio distinto per esame*, fatte dalla Reale Accademia di Santa Cecilia:

Nella categoria dei pianisti:
- Angelelli Carlo,
- Placidi Emilia,
- Giorgetti Leopolda,
- Corvini Maria,
- Testa Adele.

Nella categoria dei cantanti:
- Pettini Maria,

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

BIBLIOTECA

Avviso.

Si avvertono le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non intende assumere alcuno impegno per qualunque invio di pubblicazioni, senza previa ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere quegli esemplari o numeri, che gli potessero per avventura pervenire.

Ciò a scanso di equivoci o malintesi per quelle Direzioni che reputassero loro dovuto il prezzo di associazione pel solo fatto di avere spedito al Ministero suddetto il giornale, la pubblicazione, ecc., o per mancata retrocessione o disdetta.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo col n. 611, in data 1° giugno 1891, posizione n. 8624, pel deposito fatto dal sacerdote Fogliardi Ippolito, di un assegno provvisorio n. 7634 di L. 2,59, intestato al Legato pio istituito dal sacerdote Michele Carobbio di Frerola (Bergamo), per essere convertito in una iscrizione della rendita di L. 5, a favore di detto Legato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla già eseguita conversione del detto assegno sarà consegnato al signor Gritti Paolo, nella sua qualità di presidente della Congregazione di carità di Frerola, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Il signor Fanuele Giuseppe di Egidio di Senise (Potenza), ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 39, stata a lui rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza, in data 1° settembre 1892, in seguito a presentazione del certificato di usufrutto n. 720298, di L. 215 di rendita, intestato a Zaccara Matteo fu Giuseppe.

Di tale certificato di usufrutto il detto signor Fanuele aveva chiesta la rinnovazione per smarrimento dei compartimenti semestrali e si era riservato il ritiro del titolo nuovo.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà liberamente consegnato al nominato Fanuele Giuseppe di Egidio il certificato di usufrutto stato emesso in seguito alla chiesta rinnovazione, senza obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, addì 12 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso di smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 559 d'ordine progressivo, n. 683 di protocollo e n. 17541 di posizione, rilasciata addì 23 febbraio 1893 dalla Intendenza di finanza di Cuneo al signor Toesca Francesco, pel deposito di un certificato nominativo del Consolidato 5 0/0, n. 504788, per la rendita di L. 30 e di una cartella dello stesso Consolidato n. 81608, della rendita di L. 5, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguite le pubblicazioni di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e trascorsi senza opposizioni dieci giorni dall'ultima di esse, i titoli provenienti dalle operazioni eseguite sulla rendita portata dal detto certificato e dalla cartella saranno consegnati al signor Lanza Pietro fu Francesco, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 dicembre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	coperto	—	4 2	3 0
Domodossola	coperto	—	8 0	0 0
Milano	piovoso	—	5 8	4 2
Verona	coperto	—	9 0	6 8
Venezia	coperto	mosso	9 8	8 3
Torino	coperto	—	4 4	3 0
Alessandria	piovoso	—	5 9	4 0
Parma	piovoso	—	4 7	3 0
Modena	coperto	—	6 4	3 5
Genova	coperto	legg. mosso	11 3	6 3
Forlì	coperto	—	9 8	3 6
Pesaro	3/4 coperto	mosso	14 5	3 4
Porto Maurizio	sereno	mosso	12 2	0 3
Firenze	coperto	—	13 0	8 7
Urbino	3/4 coperto	—	10 6	5 3
Ancona	3/4 coperto	calmo	14 6	8 2
Livorno	piovoso	mosso	14 5	7 6
Perugia	coperto	—	9 1	6 1
Camerino	coperto	—	11 2	5 7
Chieti	coperto	—	15 4	3 8
Aquila	coperto	—	9 6	3 0
Roma	coperto	—	14 8	9 5
Agnone	piovoso	—	10 5	3 8
Foggia	3/4 coperto	—	14 4	6 2
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	15 6	9 8
Napoli	piovoso	calmo	13 0	8 6
Potenza	3/4 coperto	—	9 8	3 9
Lecce	coperto	—	14 9	9 5
Cosenza	nebbioso	—	14 6	3 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	15 0	7 4
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	16 8	12 0
Palermo	coperto	mosso	19 7	5 2
Catania	piovoso	mosso	15 0	9 6
Caltanissetta	piovoso	—	10 0	5 0
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	16 3	10 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 22 dicembre 1893.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	757.2
Umidità relativa a mezzodì	63
Vento a mezzodì	ENE forte.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado in — Massimo	13.°5
Termometro centigrado in — Minimo	9.°5

Pioggia in 24 ore: mm. 7.0.

Li 22 dicembre 1893.

In Europa pressione molto irregolare, nuova depressione al Nord-ovest, pressione ancora sensibilmente alta alle longitudini orientali. Ebridi 734; Amburgo 760; Zurigo 767; Costantinopoli 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a sei mill. al Sud, alquanto salito al Nord; pioggie in moltissime stazioni; venti qua e là in forza meridionali al Centro e Sud, del continente; temperatura aumentata all'estremo Nord.

Stamane: cielo coperto o piovoso; venti freschi del primo quadrante al Nord, del secondo al Centro e Sud, di ponente in Sardegna; barometro a 760 mill. all'estremo Nord ed a Lecce, a 757 a Nizza, Genova, Napoli, Siracusa, depresso a 755 Sardegna e Palermo.

Mare mosso o agitato coste tirrenica, sicula e ionica.

Probabilità: venti freschi del primo quadrante al Nord, intorno al levante al Sud; cielo nuvoloso con pioggie, qualche nevicata ai monti; temperatura in diminuzione; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 22 dicembre 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

COLONNA-AVELLA, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Congedi.

Si accordano parecchi congedi.

Comunicazioni del Governo.

MOCENNI, ministro della guerra, presenta al Senato i seguenti progetti di legge:

1. Autorizzazione a non comprendere nel testo unico della legge sulle pensioni civili e militari l'art. 25 della legge 15 giugno 1893:

(Il Senato a proposta del Presidente rinvia il progetto alla Commissione di finanze).

2. Esercizio provvisorio del bilancio di grazia e giustizia fino al 30 giugno 1894;

3. Leva di mare sui nati nel 1873;

4. Leva di terra sui nati nel 1873.

Per gli ultimi tre progetti chiede l'urgenza.

Per gli ultimi due propone che siano affidati all'esame di un'unica Commissione speciale.

Il Senato approva l'urgenza.

Si trasmette alla Commissione permanente di finanze il secondo progetto, e il Senato, a proposta del senatore Di Prampero, affida al presidente la nomina dell'unica Commissione speciale per esaminare i due progetti sulla leva.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro della guerra sulle voci corse di uno scontro in Africa.

« Parenzo. »

MOCENNI, ministro della guerra. È lieto della interrogazione presentata dal senatore Parenzo e dichiara che avendo nell'animo altissimo il rispetto per questo Consesso, sarebbe venuto prima d'ora per dare le notizie che ora darà se non fosse stato trattenuto da altri doveri presso la Camera dei deputati ove era pendente la discussione di un disegno di legge che lo riguardava. Darà ora all'on. Parenzo e al Senato notizia del telegramma che il Governo ha ricevuto questa mattina, senza nulla levare, senza nulla aggiungere.

Ieri 21 dicembre alle ore 11 del mattino nei dintorni del nostro forte di Agordat, provenienti dalle vie di Kassala, furono segnalate numerose bande di dervisci le quali si fanno ammontare a circa 10 mila uomini, distribuiti così: 6 mila circa armati di fucile e 4 mila armati di lancia.

La loro attitudine, le prime operazioni che fecero, dettero a credere a quel comandante che si volessero preparare ad un attacco delle nostre opere fortificate in tempo di notte.

Quel comandante ritenendo pericoloso lasciare ai dervisci di eseguire il loro disegno, decise di propria iniziativa, di procedere immediatamente all'attacco.

Il combattimento che ha avuto luogo è stato feroce, ed è durato due ore.

Ma i dervisci sono completamente sbaragliati (Bene), ed hanno lasciato sul campo molti morti, sessanta bandiere, molti fucili, una mitragliatrice.

Fra i morti è stato riconosciuto il cadavere del loro capo Hasmed-Alì e di parecchi Emiri.

Naturalmente questo successo che fa onore ai nostri ufficiali, ai nostri ed alle truppe indigene, che hanno dimostrato ancora una volta la loro fedeltà ed il valore, ci è costato delle perdite piuttosto rilevanti delle quali non può segnalare al Senato il numero perchè quel comandante, promettendo altri particolari, si limita per ora a dire che sono piuttosto rilevanti.

Dà il nome di due ufficiali morti, il nome di due gravemente feriti, il nome di un furiere maggiore rimasto ucciso.

Con questo ha completato le notizie che è in grado di dare al Senato, al quale promette che farà conoscere tutte quelle che ulteriormente fossero per giungere (Benissimo — Vive approvazioni).

Una voce. Chi era il comandante del forte?

MOCENNI, ministro della guerra. Credo che fosse il colonnello Arimondi; almeno Arimondi era partito; ma non vi è certezza che sia arrivato sul posto; il telegramma però è suo.

PARENZO ringrazia il ministro, lieto del successo delle nostre armi, che è successo della civiltà, pure deplorando il sangue sparso.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunica al Senato che, in conformità dell'incarico affidatogli dal Senato, chiama a comporre la Commissione per l'esame dei due progetti di leva militare i signori senatori: Bariola, Cerruti, Chiala, Mezzacapo, Di Prampero.

Avverte i signori senatori che, ove la proposta del senatore Pierantoni fosse approvata, oggi stesso si procederebbe alla nomina della Commissione di cui è parola nella proposta stessa.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la rinnovazione delle votazioni fatte nella tornata di ieri.

VERGA, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Proclama il risultato della votazione sulla proposta d'iniziativa del senatore Pierantoni relativa alla nomina di una Commissione per lo esame dei documenti presentati al Senato in seguito dell'ispezione governativa sugli Istituti di emissione:

Votanti	102
Favorevoli	91
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Avverte i signori senatori che oggi stesso converrà procedere alle eventuali votazioni di ballottaggio e alla votazione per la nomina della Commissione contemplata nella proposta Pierantoni, testè approvata dal Senato.

BACCELLI. Propone che si affidi al presidente la nomina di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia l'onor. Baccelli; ma dichiara recisamente che egli non accetterebbe, non sentendosi sufficientemente illuminato,

È sicuro che un atto di fiducia verso di lui, non si vorrà convertire in una coercizione.

BACCELLI. Ritira la sua proposta.

Sospensione della seduta.

PRESIDENTE sospende la seduta fino alle ore 18.

Ripresa della seduta.

La seduta è ripresa (ore 18).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni per le seguenti nomine:

1. Tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sen. votanti 100
Maggioranza 51

Sono nominati i senatori Cencelli, Sonnino, Majorana.

2. Tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto:

Sen. votanti 99
Maggioranza 50

Sono nominati i senatori Auriti, Vitelleschi, Ghiglieri.

3 Un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Sen. votanti 100
Maggioranza 50

E' nominato il senatore Vitelleschi.

4. Un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze:

Sen. votanti 100
Maggioranza 50

Sono in ballottaggio i senatori Tommasi-Crudeli e Racchià che ottennero il maggior numero di voti.

Presentazione di un progetto di legge.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia, presenta un progetto di legge per la proroga dei termini assegnati alla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Ne chiede l'urgenza e il rinvio alla Commissione di finanze.

Il Senato approva l'urgenza e il chiesto rinvio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina la votazione a scrutinio segreto per la nomina di:

Un commissario a complemento della Commissione permanente di finanze;

Cinque commissari per l'esame dei documenti presentati al Senato in seguito della ispezione governativa degli Istituti di emissione.

VERGA C., segretario, procede all'appello nominale.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, ministro di agricoltura, industria, e commercio, presenta i seguenti progetti di legge:

1. Variazioni a stanziamenti su alcuni capitoli del bilancio della guerra.

(E' rinviato alla Commissione di finanze);

2. Proroga al 31 dicembre 1894 dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria;

3. Terza proroga del trattato commerciale provvisorio colla Spagna;

4. Proroga del termine per presentare al Parlamento il decreto reale relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione.

I progetti 2 e 3 sono rinviati alla Commissione speciale che esamina i trattati di commercio.

L'ultimo progetto è rinviato all'esame d'una Commissione speciale, la cui nomina, per voto del Senato, è attribuita al presidente.

PRESIDENTE, chiama a far parte di tale Commissione i senatori Boccardo, Colonna-Avella, Finali, Pascale, Puccioni L.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta un progetto di legge per l'aggregazione dei comuni di Mioglia e Pontinvrea al mandamento di Sassello.

Risultato di votazione.

Alle ore 19 e 25 il presidente dichiara chiuse le votazioni e ne ordina lo scrutinio.

Da esso risulta che il Senato non è in numero.

Le votazioni saranno rinnovate domani.

La seduta è levata a ore 19.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 22 dicembre 1893

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE — VILLA.

La seduta comincia alle ore 14,10.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

LAZZARO, nota che nel resoconto della votazione nominale di ieri non è comparso il suo nome.

Egli votò per l'affermativa sull'emendamento Di Rudinì.

BONAIUTO dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato contro.

Approvazione di due disegni di legge.

SUARDO, segretario, legge il disegno di legge sulla leva di mare sui nati nel 1873, e quindi quello per autorizzazione a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari l'art. 25 della legge 15 giugno 1893 n. 279.

(Sono approvati senza discussione).

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Ambrosoli — Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Altobelli — Ambrosoli — Andolfato — Anzani — Arbib — Arcoleo.

Badini — Balenzano — Barattieri — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Bastogi Gioacchino — Beltrami Luca — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bovio — Branca — Bufardeci.

Cadolini — Caetani Onorato — Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Canzi — Capaldo — Cappelli — Carcano — Cardarelli — Carmine — Carmine — Casale — Casilli — Cavalleri — Centurini — Ceriana Mayneri — Chiaradia — Chimirri — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Clemente — Cocco Ortu — Colajanni Federico — Colombo — Colombo Quattrofrati — Comandini — Comin — Compans — Conti — Coppino — Costa — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — D'Arco — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — Del Balzo — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donadoni — Donati.

Elia — Episcopo — Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferrari Luigi — Ferraris Napoleone — Figlia — Fili-Astolfone — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galeazzi — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gasco — Gatti-Casazza — Gavazzi — Giacomelli — Ginori — Giovanelli — Giusso — Grandi — Guerci — Guicciardini — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Mapelli — Marazio Annibale — Marinelli — Martini Giovanni — Martorelli — Masi — Materi — Mazzella — Mazzino — Mazziotti —

Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Meriani — Merzario — Mestica — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Ottavi.

Pais-Serra — Papa — Papadopoli — Parona — Pastore — Pelloux — Perrone — Petronio — Peyrot — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pottino — Prinetti.

Quarena — Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi-Oddo — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serena — Silvani — Silvestri — Socci — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Testasecca — Toaldi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trigona — Trinchera — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendemini — Vendramini — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zecca — Zizzi.

Sono in congedo:

Calpini.
Gianolio.

Sono ammalati:

Bastogi Michelangelo.
Clementini.
Di Broglio.
Galimberti — Gallavresi — Ghigi.
Lorenzini — Lugli
Marcora.

Assenti per ufficio pubblico:

Casana — Chinaglia.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

PRESIDENTE estrae a sorte gli scrutatori della votazione per la nomina di un commissario nel Consiglio d'amministrazione del fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, invitandoli a riunirsi per lo spoglio appena la votazione sarà chiusa.

Indi annuncia che gli Uffici hanno autorizzato la lettura delle seguenti proposte di legge:

degli onorevoli Amadei, Lorenzini, Franceschini e Giovagnoli per l'aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio;

degli onorevoli Brunicardi, Sanguinetti, Garavetti, Socci, Scaramella-Manetti e Chindamo per modificazioni alla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

dell'onor. Bovio: circa alcune riforme statutarie;

dall'onor. Guelpa per riforme di legislazione sociale;

dell'onor. Socci per una tassa sulle terre incolte.

Presentazione di un disegno di legge.

SONNINO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per dare esecuzione all'accordo monetario conchiuso a Parigi e chiede che sia mandato alla Commissione permanente incaricata dell'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni.

MOCENNI, ministro della guerra, (Segni di attenzione) prendendo occasione da una interrogazione che fu testè presentata dall'onor. Danieli, annunzia che ieri mattina un forte corpo di Dervisci, forte di 6000 fucili e 4000 lancie, si avvicinò al forte di Agordat; il comandante di quel forte, non atteso l'attacco ma assalì i Dervisci che furono sconfitti (Approvazione) lasciando sul campo di battaglia il Capo, parecchi emiri, sessanta bandiere, molti fucili ed una mitragliatrice.

Il combattimento essendo stato accanito, anche noi abbiamo avuto perdite dolorose, sulle quali non ha informazioni precise; ma egli si sente orgoglioso di segnalare questo nuovo trionfo del nostro esercito. (Vivi e prolungati applausi — Interruzioni all'estrema sinistra cui rispondano grida di: *Viva l'Esercito*).

IMBRIANI domanda di parlare.

PRESIDENTE si unisce alle acclamazioni all'esercito. (Bene). Non può dare facoltà di parlare ad altri che all'interrogante; ma l'onorevole Danieli sentì tale soddisfazione per la risposta del ministro che non ebbe bisogno di dichiararla.

IMBRIANI presenterà un'altra interrogazione perchè avversario dell'impresa d'Africa. (Vivi rumori — Proteste all'estrema sinistra).

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, rispondendo all'interrogazione dei deputati Tittoni e Socci « circa i danni che derivano al libero commercio dall'attuale monopolio del rimorchio dei bastimenti sul Tevere » invita gli interroganti a fare in modo che siano presentate domande concrete se intendono che si ponga fine ad un monopolio dannoso.

SOCCI seguirà il consiglio dell'onor. ministro, ponendosi d'accordo con l'altro interrogante.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde al deputato Ceriana-Mayneri, il quale gli chiede « se sia informato dell'abuso ogni giorno crescente sulle reti ferroviarie di compartimenti riservati con danno indiretto del pubblico erario e con grave incomodo ai viaggiatori paganti », dichiara che riconosce l'abuso e che farà il possibile per rimuoverlo.

CERIANA-MAYNERI si dichiara soddisfatto, dimostrando i gravi inconvenienti che derivano dal lamentato abuso.

BOSELLI, ministro di agricoltura e commercio, ai deputati Vendemini e Marcora, i quali lo interrogano « sul ritardo nella pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 38 della legge sulla tutela della sanità pubblica », risponde che il ministro dell'interno ha già predisposto l'elenco e lo ha trasmesso al Ministero d'agricoltura e commercio, il quale lo ha sottoposto al Consiglio superiore del commercio che si convocherà sul principio dell'anno venturo.

Assicura che, se la risoluzione di quel Corpo indugiasse soverchiamente, egli prenderebbe da sè la decisione definitiva.

VENDEMINI prende atto delle parole del ministro, raccomandando che non si esagerino i vincoli e le cautele, trattandosi di industrie che hanno ancora bisogno di essere incoraggiate.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rispondendo all'interrogazione del deputato Zecca « sull'intervento dei commissari elettivi supplenti alle sedute delle Giunte provinciali amministrative » dichiara che i commissari supplenti possono assistere alle sedute, ma non votare quando è completo il numero dei commissari ordinari.

ZECCA si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari numerano i voti).

Discussione del disegno di legge relativo alla proroga del termine per la riscontrata.

DILIGENTI si stupisce della frettolosa applicazione della legge bancaria che fu già avversata vivamente da due degli attuali ministri, e che non ha punto corrisposto alle speranze che, come effetto di quella legge, si erano fatte concepire.

Era perciò lecito sperare una revisione, lochè non sarebbe stato senza precedenti; e tanto più nell'interesse di alcune Provincie che dalla legge bancaria saranno più specialmente danneggiate.

La soppressione delle Banche toscane, infatti, ha già prodotto una crisi non lieve, e alla quale il Governo ha il dovere di non restare indifferente.

Accenna alle cause d'interesse privato che hanno fatto pressione affinchè la legge bancaria non fosse, come chiedevasi, prorogata: nè si mostra, contento delle variazioni introdotte dal Governo nello statuto della nuova Banca, poichè le poche disposizioni buone che si adottarono, giungono, disgraziatamente, troppo tardi.

Invita il Governo a vigilare attentamente le operazioni della nuova Banca, e in specie il deposito dei biglietti di scorta.

E intanto domanda al Governo se e come voglia provvedere ai danni che la distruzione delle Banche toscane reca alle Provincie, che se ne giovavano. (Approvazioni).

Dop'ora che l'attuale ministro delle finanze abbia permesso la distruzione di quelle Banche toscane che egli ha tanto difeso.

SONNINO, ministro delle finanze, risponde che da deputato ha combattuto l'attuale legge bancaria, come ministro ha l'obbligo di farla eseguire.

Quando tutte le condizioni imposte dalla legge sono accettate nessun diritto può avere il ministro per ostacolarne l'attuazione.

Vedrà se, cammin facendo, si potrà presentare l'occasione di modificare la legge, per ora non può danneggiare molteplici interessi in omaggio all'opinione, che avea sostenuto dal suo banco di deputato. Nessun galantuomo al suo posto avrebbe fatto diversamente.

La riscontrata non sarà applicata prima di due mesi e rivolgendosi ai Toscani li esorta a sperare non soltanto nel Governo ma anche nella iniziativa privata.

Risultamento delle votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato votazioni a scrutinio segreto.

Per la nomina di un commissario nel Consiglio di amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

Votanti . . . 257

Ebbero voti:

Caetani di Sermoneta . 148
Scaramella . . . 48
Toaldi 27

(È eletto l'onor. Caetani di Sermoneta).

Esercizio provvisorio del bilancio di grazia e giustizia:

Presenti e votanti 272
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . 227
Voti contrari . . . 45

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge sulle pensioni:

Presenti e votanti 275
Maggioranza 138
Voti favorevoli . . 231
Voti contrari . . . 44

(La Camera approva).

Leva dei nati nel 1873:

Presenti e votanti 275
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . 228
Voti contrari . . . 45

(La Camera approva).

Leva di mare sui nati del 1873:

Presenti e votanti 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . 232
Voti contrari . . . 41

(La Camera approva).

Aggregazione di due Comuni al mandamento di Sassello:

Presenti e votanti 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . 229
Voti contrari . . . 44

(La Camera approva).

Continua la discussione sulla riscontrata.

DI SAN GIULIANO raccomanda che si affretti la costituzione di un Istituto di credito fondiario per la Sicilia.

FARINA EMILIO si preoccupa del continuo ribasso delle azioni della Banca Nazionale e domanda al Governo se sia sicuro che i nuovi versamenti richiesti dalla legge agli azionisti siano stati tutti effettuati.

Si meraviglia poi che nello scorso agosto siasi fatto un nuovo dividendo agli azionisti della Banca Nazionale, mentre il capitale della Banca non è risultato integro, domanda al Governo se questo fatto si ripeterà.

Vorrebbe poi che fosse sottoposto al controllo del Parlamento il nuovo statuto della Banca Nazionale.

GINORI fa rilevare come gl'interessi delle Banche toscane facciano parte degl'interessi generali dello Stato.

Crede che il Governo dovrebbe sorvegliare quella parte della liquidazione del portafoglio delle Banche Toscane che riguarda il credito agrario, portafoglio solidissimo ma non prontamente realizzabile.

SCIACCA DELLA SCALA crede che dalla maniera come sarà regolata la riscontrata dipenderaà la sorte che la legge ultima farà ai Banchi minori.

Perciò aspetta dal Governo dichiarazioni rassicuranti.

BOSELLI, ministro d'agricoltura e commercio, assicura l'onorevole Sciacca della Scala che la riscontrata sarà regolata in maniera che i Banchi meridionali non avranno a soffrirne.

All'onorevole San Giuliano dice che studierà la maniera di facilitare il credito fondiario in Sicilia.

All'onorevole Farina fa osservare che il Governo farà rispettare la legge agli azionisti della Banca Nazionale, ma che appunto in omaggio della detta legge non può sottoporre alla Camera lo statuto della Banca.

DILIGENTI parla per fatto personale e fa rilevare all'onorevole ministro del Tesoro che è lecito sperare in un rimedio legislativo che limiti i disastri dell'ultima legge bancaria, tanto è vero che vi ha accennato anche l'onorevole Di Rudinì.

Si augura che l'onorevole ministro che è chiamato ad applicare la presente pessima legge bancaria possa, per quanto gli è possibile, attenuarne i danni.

COCCO-ORTU, relatore, non rifarà la discussione della legge bancaria nella quale le ragioni pro e contro di essa furono ampiamente esposte.

Si limita perciò ad associarsi al voto esposto dall'onorevole Di San Giuliano perchè si studi presto il modo di ricostituire il credito fondiario per la Sicilia, per le Provincie Meridionali ed anche per la Sardegna.

Termina augurandosi che si verrà presto all'attuazione della legge che darà un assetto al nostro credito.

IMBRIANI parla per una dichiarazione di voto e dice che voterà contro la legge perchè funesta, specialmente per la soverchia sproporzione dei biglietti di scorta.

BOSELLI, ministro d'agricoltnra e commercio, invita l'onorevole Imbriani ad aspettare il regolamento che regolerà i biglietti di scorta.

COCCO-ORTU, relatore, fa osservare che la legge ultima votata provvede ampiamente a questa materia.

PRESIDENTE, dice che si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione di altri quattro disegni di legge.

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (289)

Variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94. (250) (*Urgenza*)

Seconda proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (293)

Terza proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Spagna. (294)

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE comunica alla Camera una lettera del Ministro dell'Interno che invita la Camera ad assistere alla commemorazione della morte del Re Vittorio Emanuele la quale avrà luogo il nove gennaio.

Procede poi al sorteggio dei nomi dei deputati che dovranno in-

tervenire alle esequie; essi sono gli onorevoli: Colombo-Quattrofrati, Tasca-Lanza, Ridolfi, Gamba, Scalini, Papa, Campi, Ostini, De Martino.

Procede infine al sorteggio degli onorevoli che insieme colla Presidenza dovranno portare gli auguri della Camera alle Loro Maestà in occasione del nuovo anno.

Sono sorteggiati gli onorevoli: Brunicardi, Patamia, Gaetani di Laurenzana, Gatti-Casazza, Riolo Enrico, Petrini, Colosimo, Di Rudinì, Comin.

Proroga della Camera.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che la Camera si proroghi fino al 25 gennaio.

(Così resta stabilito).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sui cinque disegni di legge dianzi discussi.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Aguglia — Altobelli — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arbib — Arcoleo.

Badini — Balenzano — Baratieri — Basetti — Basini — Beltrami Luca — Berti Ludovico — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Biancheri — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti — Brunicardi.

Caetani Onorato — Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Canzi — Capaldo — Capoduro — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Cardarelli — Carenzi — Carmine — Carpi — Casale — Cavagnari — Cavalieri — Cavallotti — Celli — Cefaly — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chindamo — Cianciolo — Cibrario — Civelli — Clemente — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colombo — Colombo Quattrofrati — Comandini — Comin — Compans — Conti — Coppino — Costa — Crispi — Curioni.

D'Alife — Danèo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Giorgio — Del Balzo — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Fani — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gasco — Gatti Casazza — Ginori — Giorgini — Giovagnoli — Giovannelli — Giusso — Grandi — Grippo — Guicciardini — Guy.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Pietro — Lucca Salvatore — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatto Attilio.

Manfredi — Mapelli — Marazio Annibale — Marinelli — Marsengo-Bastia — Masi — Materi — Mazzino — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mercanti — Meriani — Merzario — Mestica — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Murmura — Martorelli.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Parona — Pastore — Pelloux — Perrone — Petronio — Peyrot — Piaggio — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pottino — Prampolini — Prinetti.

Quarena.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Salandra — Salemi Oddo — Sani Giacomo — Saporito — Scalini — Scaramella Manetti — Sciacca della Scala — Serena — Silvani — Silvestri — Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Sormanni — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi-Gianforte — Suardo Alessio.

Tecchio — Testasecca — Toaldi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Treves — Trigona — Trinchera — Tripepi.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weill Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zecca.

Sono in congedo:

Calpini.
Gianolio.

Sono ammalati:

Bastogi Michelangelo.
Clementini.
Di Broglio.
Gallimberti — Gallavresi — Chigi.
Lorenzini — Lugli.
Marcora.

Assenti per ufficio pubblico:

Casana — Chinaglia.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Proroga del termine per la presentazione al Parlamento del Regio decreto relativo al cambio dei biglietti fra gl'Istituti di emissione:

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	228
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsioni della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94.

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	234
Voti contrari	39

(La Camera approva).

Seconda proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria:

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	244
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Terza proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Spagna.

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	246
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Proroga dei termini asssegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	238
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« I sottoscritti desiderano interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere:

1° quale uso si sia fatto degli organici del personale ferroviario, che l'onorevole Genala disse già che erano stati presentati al Governo;

2° quando intende presentare il relativo regolamento, voluto dalla legge sulle convenzioni ferroviarie.

« G. De Felice Giuffrida, Pietro Casilli. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle cause del disastro ferroviario di Limito e sui provvedimenti che il Governo intende adottare per costringere le Società esercenti le ferrovie all'osservanza dei loro obblighi.

« Prampolini, Agnini, Ferri. »

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'interno sull'arresto di alcuni cittadini di Oneglia a causa dell'inno dei lavoratori.

« Ferri, Prampolini, Agnini. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze quanto siavi di vero sulle dimissioni del Direttore delle gabelle e più specialmente sulle ragioni che le avrebbero determinate.

« Niccolini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali disposizioni abbia date perchè il palazzo Botta di Pavia sia sollecitamente arredato e aperto agli studi universitari.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa le notizie d'Africa comunicate oggi alla Camera.

« Imbriani-Poerio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro d'Agricoltura e commercio e il ministro degli affari esteri per sapere se la tassa all'interno sui vini, proposta in Germania, possa esser di notevole danno alla nostra esportazione e sia conforme allo spirito dell'ultimo trattato di commercio.

« Saporito, Pompili, Mecacci, Niccolini, Arnaboldi, Visocchi, Lucifero, Gamba, Bracci, Rospigliosi, Ginori, Bonin, Danieli, Martini G. ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno ed il ministro della guerra sulla violazione di domicilio commessa dall'arma dei carabinieri nel comune di Guardiagrele, che sotto calunnioso pretesto, prepotentemente penetrava nei locali del Circolo Giovanile, dove non possono entrare che solamente i soci.

« Altobelli ».

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro di agricoltura e commercio per conoscere se ha intenzione di provvedere acciò il credito non abbia a mancare all'agricoltura specialmente per ciò che riguarda anticipazioni su prodotti agrari.

« Imbriani-Poerio.

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa le così dette *cartuccie a mitraglia* di cui vengon provveduti i soldati in servizio di sicurezza pubblica.

« Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto desidera sapere quali provvedimenti saranno presi dall'onorevole ministro delle finanze contro l'Intendente di finanza di Messina in seguito a quanto è risultato dall'inchiesta in quella intendenza fattasi.

« Nicolò Fulci ».

SONNINO, ministro delle finanze, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Niccolini, dichiara affatto insussistente la voce delle dimissioni del comm. Busca, distintissimo funzionario preposto alla Direzione delle gabelle.

NICCOLINI osserva che secondo le voci corse, lo stesso comm. Busca avrebbe dovuto dare le dimissioni perchè l'onorevole Salandra, sotto-segretario di Stato, avrebbe da lui preteso cose a cui egli dovette rifiutarsi. (Rumori)

SALANDRA, sotto-segretario di Stato per le finanze, smentisce recisamente tale diceria.

SONNINO, ministro delle finanze, dichiara che le dimissioni del comm. Busca, come le pretese pressioni dell'onorevole Salandra sono affatto insussistenti.

NICCOLINI prende atto di queste dichiarazioni e ringrazia.

IMBRIANI domanda al ministro della guerra se sia disposto a rispondere subito alla sua interrogazione sui fatti d'Africa, come fece per l'onorevole Danieli.

MOCENNI, ministro della guerra, non ha nulla da aggiungere alle comunicazioni fatte in principio di seduta.

IMBRIANI osserva che questo nuovo avvenimento rivela i permanenti pericoli dell'impresa africana.

Deplora il sangue italiano inutilmente versato.

DE FELICE-GIUFFRIDA prega il presidente del Consiglio di voler rispondere ora alle sue interrogazioni sulle condizioni della Sicilia, interrogazioni che furono ieri dichiarate decadute per l'assenza dell'oratore.

PRESIDENTE osserva che l'on. De Felice-Giuffrida può rinnovare le sue interrogazioni.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponderà alle interrogazioni dell'on. De Felice-Giuffrida, quando venga la loro volta a norma del regolamento.

Su proposta del presidente la Camera autorizza la Presidenza a ricevere le relazioni che saranno presentate durante le vacanze.

PRESIDENTE augura a tutti i colleghi liete le prossime feste e prospero il nuovo anno (Bravo! — Applausi).

La seduta termina alle ore 17.45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 21 — I dervisci comandati da Hamed Alì minacciano attaccare Agordat, fortemente occupato da sette compagnie, due squadroni, quattro pezzi di artiglieria e 6 bande.

Oggi giungeranno altri quattro pezzi di artiglieria e una compagnia

MASSAUA, 22 — Agordat, ore 17 — 21 dicembre — L'intero corpo dei dervisci, forte di seimila fucili e quattromila lancie, si schierò, girando l'ala destra di Agordat, lungo il torrente Danti con la probabile intenzione di attaccare il forte nella notte.

Per prevenire un attacco notturno, il colonnello Arimondi decise attaccare immediatamente i dervisci.

Dopo due ore di ordinato combattimento, i dervisci in completa rotta ripassarono il Barrea, lasciando un gran numero di morti fra i quali il comandante dei dervisci Hamed Alì, e quasi tutti gli emiri.

Caddero nelle mani dei nostri soldati più di sessantà bandiere e una mitragliera.

Il combattimento feroce (come si esprime il telegramma giunto al Ministero) è durato due ore.

L'inseguimento continua.

Venne spedita di rinforzo una compagnia regolare e 500 irregolari.

MASSAUA, 22 — Ulteriori notizie giunte da Agordat confermano la vittoria delle armi italiane. Non si hanno ancora precise indicazioni delle nostre perdite. benchè infinitamente minori di quelle dei dervisci. Si deplora la morte del capitano Forno, del tenente Licòla Pennazzi, del tenente Colmia, del furiere maggiore Profili.

Rimasero feriti i tenenti Mangiagalli e Brizio.

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 dicembre 1893.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	91,05 02 1[2 91,— 90,97	1[2 92 1[2)	— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	90,90 70 80	90 80	90,90 85 65 60 55		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	91,15 91,10	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			56 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			100 —
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			104 — 1)
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	363 364	366 —			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 93	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			611 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			487 —
»	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			1030 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	131 32 1[2 33 34 36 37 34		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			120 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			80 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			160 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			610 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1010 1005		— —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	115 19 21 25 21		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			22 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			100 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			305 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	161		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			289 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			110 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			200 — 2)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			20 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			200 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			21 —
»	250	[illegible]	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex cuop L. 2,17. — 2) ex div. L. 4

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			65 —
»	250	125	» » - Vita		— —			225 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			290 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			230 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			110 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			508 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			310 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmessa dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 ½	Francia	90 giorni	— —	110 18 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	110 80	— —	111 —	111 60	110 55	— —	110 65
3 —	Londra	90 giorni	— —	27 63	27 70	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	27 82	— —	— —	27 86	27 85	— —	27 90
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 28 dicembre

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre

Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1893

Rendita 5 %	93 90
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	107 —
Obb.i Città di Roma 4 %	435 —
» Cred. Fond. S. Spirito	385 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az.i Ferr.e Meridionali	614 —
» » Mediterranee	495 —
» Banca Nazionale	1060 —
» » Romana	400 —
» » Generale	185 —
» Banco di Roma	240 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	125 —
» » Cred. Mobiliare	245 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia	930 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione	305 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus	170 —
» » Molini Mag. Gen.	120 —
» » Immobiliare	48 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	200 —
» » Mat. Laterizi	125 —
» » Navig. Gen. Ital.	308 —
» » Metallurgica Ital.	100 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	18 —
» » An. Piem. di Elettr.	190 —
» » Risanamento	33 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	75 —
» » » Vita	235 —
Obb.i Soc. Immob. 5 %	330 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	240 —

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 dicembre 1893.

Consolidato 5 % . . . . L. 91 635
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso. » 89 465
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 56 187
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 54 887

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*